

Art. 1
(Finalità generali)

1. La presente legge, anche in attuazione dell'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, detta disposizioni per la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione incentivata delle aree urbane, anche al fine di contenere il consumo di suolo e di energia da fonti fossili ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistico-edilizia a integrazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

PARTE I
NORME PER INCENTIVARE LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 2
(Riqualificazione urbana incentivata)

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni straordinarie di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, le scelte in ordine alla riqualificazione urbana incentivata sono operate dai comuni in sede di pianificazione territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, della l.r. 12/2005, nonché a mezzo dei programmi integrati di intervento di cui agli articoli 87 e seguenti della stessa l.r. 12/2005.

Art. 3
(Utilizzo del patrimonio edilizio esistente)

1. Gli interventi di recupero edilizio e funzionale previsti e disciplinati dall'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia) sono consentiti sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 12/2005, ovvero di permesso di costruire, rispettivamente da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2012, in riferimento a edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 18 luglio 2009, ovvero, se ubicati nelle aree destinate all'agricoltura, assentiti prima del 13 giugno 1980.
2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, della l.r. 13/2009, nonché le determinazioni assunte dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della stessa l.r. 13/2009.
3. Al fine di consentire gli interventi di cui al presente articolo anche in alcune o tutte le parti del proprio territorio individuate come escluse dall'applicazione della l.r. 13/2009, i comuni possono rivedere le determinazioni di cui al comma 2.

Art. 4
(Sostituzione del patrimonio edilizio esistente)

1. Gli interventi di sostituzione edilizia previsti e disciplinati dall'articolo 3, commi 3, 5, 6, 7, primo e secondo periodo, 8 e 10, della l.r. 13/2009 sono consentiti sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 12/2005, ovvero di permesso di costruire, rispettivamente da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2012.
2. Gli interventi di sostituzione edilizia di cui al presente articolo possono essere realizzati a mezzo di totale demolizione e ricostruzione dell'edificio; la ricostruzione può avvenire senza vincolo di sagoma e con diversa allocazione entro il lotto di riferimento.
3. Gli interventi di cui al presente articolo possono beneficiare dello scomputo di cui all'articolo 2, comma 1 *ter*, della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica).
4. Nei casi di sostituzione edilizia comportante demolizione totale e ricostruzione, i relativi progetti presentati dal 31 maggio 2012 devono assicurare, tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, la copertura del 20 per cento del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, secondo modalità definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato 3 del d.lgs. 28/2011.
5. Gli interventi di cui al presente articolo che assicurano una copertura del fabbisogno energetico superiore di almeno il 30 per cento della soglia minima di cui al comma 4 possono usufruire di un *bonus* volumetrico del 10 per cento, cumulabile con lo scomputo di cui al comma 3.
6. Gli interventi di cui al presente articolo non comportanti demolizione totale e ricostruzione, che usufruiscono dei benefici di cui ai commi 3 o anche 5, possono derogare fino a 20 centimetri alle distanze minime di protezione del nastro stradale, alle distanze dai confini di proprietà e alle distanze minime tra fabbricati.
7. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, della l.r. 13/2009, nonché le determinazioni assunte dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della stessa l.r. 13/2009.
8. Al fine di consentire gli interventi di cui al presente articolo anche in alcune o tutte le parti del proprio territorio individuate come escluse dall'applicazione della l.r. 13/2009, i comuni possono rivedere le determinazioni di cui al comma 7.

Art. 5
(Interventi di edilizia residenziale sociale)

1. Per gli alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea), per quelli destinati alla locazione temporanea a fini sociali e all'edilizia universitaria convenzionata esistenti alla data del 31 marzo 2005, in deroga alle previsioni quantitative o anche di destinazione d'uso degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, sono consentiti sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 12/2005, ovvero di permesso di costruire, rispettivamente da presentare o richiedere

- entro il 31 dicembre 2014, incrementi volumetrici, in misura non superiore al 40 per cento della volumetria esistente, anche mediante interventi di sostituzione edilizia, ai termini del precedente articolo 4 comma 2, con la finalità della qualificazione, anche energetica, del patrimonio edilizio abitativo.
2. Le nuove volumetrie, di cui al precedente comma 1 possono essere destinate alla realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea), alla locazione temporanea a fini sociali, all'edilizia universitaria convenzionata, nonché a servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, limitando le destinazioni commerciali agli esercizi di vicinato.
 3. Le nuove volumetrie, di cui ai precedenti commi 1 e 2, possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori per le medesime finalità di intervento ovvero, in accordo con il comune, trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, anche ad altri operatori, per la realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, per la locazione temporanea a fini sociali e per l'edilizia universitaria convenzionata.
 4. Al fine di incrementare la disponibilità di alloggi per rispondere al fabbisogno abitativo sociale, previa acquisizione del permesso di costruire, da richiedere entro il 31 dicembre 2014, sono consentite, anche in deroga alle previsioni quantitative o anche di destinazione d'uso degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, le trasformazioni, anche con interventi di sostituzione edilizia ai termini del precedente articolo 4 comma 2, degli edifici pubblici o di proprietà pubblica da destinare ad alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, alla locazione temporanea a fini sociali, all'edilizia universitaria convenzionata, nonché a servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, limitando le destinazioni commerciali agli esercizi di vicinato; i medesimi interventi sono, altresì, consentiti nelle aree dismesse; gli incrementi volumetrici sono consentiti nel limite del 20 per cento della volumetria a destinazione residenziale eventualmente esistente e del 10 per cento della superficie lorda di pavimento per le altre destinazioni esistenti.
 5. I progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo comportanti nuova costruzione ovvero demolizione e ricostruzione, qualora presentati dal 31 maggio 2012, devono assicurare, tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, nel rispetto delle quote previste e ai sensi dall'allegato 3 del d.lgs. 28/2011, secondo modalità definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obiettivo prioritario di qualificazione energetica del patrimonio abitativo pubblico, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con il concorso prioritario delle risorse regionali, nazionali ed europee.
 6. Gli incrementi volumetrici derivanti dal miglioramento delle prestazioni energetiche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, sono cumulabili, nella misura massima del 20 per cento, con quelli previsti dal presente articolo.
 7. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, della l.r. 13/2009, nonché le determinazioni assunte dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della stessa l.r. 13/2009, che i comuni possono rivedere al fine di consentire la realizzazione degli interventi. Per gli interventi di cui al presente articolo non è dovuta la corresponsione del contributo di costruzione. Per gli interventi destinati alla realizzazione di edilizia universitaria convenzionata, il comune, in sede di rilascio del permesso di costruire, valuta l'effettiva necessità di parcheggi pertinenziali alle strutture da realizzare, in funzione delle reali esigenze rispetto all'utenza universitaria.

8. Al fine di consentire gli interventi di cui presente articolo, qualora ricadenti in ambiti già individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della l.r. 13/2009, il proponente può richiedere al comune la convocazione di una conferenza di servizi, cui partecipa la Regione, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
9. Sulle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, dagli strumenti urbanistici vigenti, è sempre ammessa la destinazione ad alloggio sociale di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, per la locazione temporanea a fini sociali e per l'edilizia universitaria convenzionata, anche realizzati da privati, ad esclusione delle aree di inedificabilità assoluta, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti o adottati, previo accordo con il comune e l'acquisizione del permesso di costruire, da richiedere entro il 31 dicembre 2014. Sono assentite volumetrie pari agli indici medi di zona per le aree residenziali.

Art. 6
(Recupero delle aree industriali dismesse)

1. L'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) è sostituito dal seguente:

“Art. 7
(Recupero delle aree industriali dismesse)

1. *La dismissione di aree industriali costituisce grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico-occupazionale.*
2. *Si intendono per aree industriali dismesse, ai fini del presente articolo, le aree:*
 - a) *che comprendano superficie coperta superiore a duemila metri quadrati e nelle quali la condizione dismissiva, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su oltre il 75 per cento delle superfici coperte, si prolunghi ininterrottamente da oltre quattro anni;*
 - b) *che comprendano superficie coperta non superiore a duemila metri quadrati e nelle quali la condizione dismissiva, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche sul 100 per cento delle superfici coperte, si prolunghi ininterrottamente da oltre quattro anni, solo se localizzate all'interno di siti con elevato grado di sensibilità paesaggistica ovvero all'interno del tessuto urbano consolidato e per le quali il PGT preveda destinazioni d'uso diverse da quelle produttive.*
3. *Il recupero delle aree industriali dismesse costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale, perseguibile secondo le modalità di cui al presente articolo, qualora la dismissione comporti pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero di degrado ambientale e urbanistico.*
4. *Il comune competente per territorio, una volta dotato di PGT, accerta la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 e invita la proprietà dell'area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa in attuazione delle previsioni del PGT, con possibilità di incrementare fino al 20 per cento la volumetria o la superficie ammessa, assegnando un termine da definirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e comunque non inferiore a mesi quattro e non superiore a mesi dodici.*
5. *La proposta di riutilizzo deve tra l'altro indicare:*
 - a) *le attività e le funzioni che si intende insediare;*

- b) *gli interventi urbanistico-edilizi, infrastrutturali e per l'accessibilità coerenti e connessi con le funzioni che si intende insediare;*
 - c) *il grado di risoluzione delle implicazioni eventualmente derivanti dalla dismissione con specifico riferimento alla eventuale presenza di inquinamento dei suoli, nel rispetto delle norme vigenti;*
 - d) *il cronoprogramma degli interventi previsti;*
 - e) *il piano finanziario-imprenditoriale che sostiene il progetto.*
6. *Decorsi dodici mesi dall'invito di cui al comma 4, senza inoltrare al comune di istanza di intervento o proposta di piano attuativo, finalizzato al recupero dell'area da parte del proprietario, è automaticamente caducata l'efficacia del piano delle regole relativamente all'area stessa, con il conseguente venir meno di qualsiasi previsione che produca effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. La caducazione d'efficacia è attestata dal comune con atto meramente dichiarativo, comunicato alla proprietà e pubblicato all'albo pretorio.*
 7. *Il comune avvia il procedimento per la variante urbanistica finalizzata al recupero dell'area, anche mediante attivazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica, tenuto conto della mancata attuazione delle precedenti previsioni, nonché delle disposizioni inerenti la riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi, di cui al piano paesaggistico regionale.*
 8. *Fino all'approvazione della nuova scelta urbanistica, sull'area sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione e bonifica, che restano in capo al soggetto responsabile secondo la disciplina vigente, ovvero quelli finalizzati alla tutela della incolumità o salute pubblica.”.*

Art. 7 **(Monitoraggio regionale)**

1. Al fine di monitorare l'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, i comuni danno notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I contenuti e le modalità di trasmissione dei dati sono stabiliti con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.

Art. 8 **(Modifiche alla disciplina in materia di recupero dei sottotetti a fini abitativi)**

1. All'articolo 63 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, le parole: “alla data del 31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “*alla data del 31 dicembre 2010*”; le parole: “entro il 31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “*entro il 31 dicembre 2010*”; le parole: “entro il 1° dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “*entro il 1° dicembre 2010*”;
 - b) al comma 4, le parole: “successivamente al 31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “*successivamente al 31 dicembre 2010*”; le parole: “successivamente al 1° dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “*successivamente al 1° dicembre 2010*”.
2. All'articolo 64, comma 1, della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole “purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico” sono sostituite dalle seguenti: “*purché non oltre metri 1,50 dal limite di*

- altezza massima degli edifici posto dallo strumento urbanistico”;*
- b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: *“All’interno dei centri storici deve essere altresì assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; in assenza di limiti, l’altezza massima deve intendersi pari all’esistente.”.*

Art. 9

(Modifiche alla disciplina in materia di realizzazione di parcheggi in deroga)

1. All’articolo 66 della l.r. 12/2005 é apportata la seguente modifica:
- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
“1 bis. All’esterno dei centri storici, per tutti i fabbricati realizzati antecedentemente la data del 7 aprile 1989 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato anche in deroga al rispetto del rapporto drenante minimo previsto dai regolamenti e norme vigenti in materia, purché siano garantiti idonei sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche della superficie resa impermeabile o che prevedano la realizzazione di vasche volano idonee a raccogliere e smaltire le acque derivanti dal lotto di riferimento.”.

Art. 10

(Norme per la conversione delle coperture in cemento amianto)

1. Alla l.r. 12/2005 é apportata la seguente modifica:
- a) dopo l’articolo 73 è inserito il seguente capo:
- “CAPO III BIS**
NORME PER LA CONVERSIONE DI COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO
Art. 73 bis
(Disciplina degli interventi)
1. *Al fine di incentivare la rimozione e lo smaltimento dell’amianto presente nelle costruzioni edilizie, gli interventi relativi a edifici destinati a residenza o inseriti nel contesto urbano che prevedano la riconversione di una copertura composta da lastre in cemento amianto ad una con caratteristiche materiche conformi alla qualità ed alle tradizioni dei luoghi, come definite dal regolamento edilizio, ferme restando le quote di gronda esistenti, possono comportare la modifica delle falde fino ad una pendenza massima del 40 per cento, anche in deroga ai limiti di edificabilità e di altezza massima posti dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati.*
2. *Nel caso in cui il sopralzo dia luogo a un piano sottotetto o a vani con caratteristiche di abitabilità nel regime ordinario o in quello derogatorio del recupero dei sottotetti ai fini abitativi, l’intervento è assoggettato a permesso di costruire convenzionato ove sia stabilito che la superficie non è utilizzabile ai fini abitabili, salvo che l’avente titolo inoltri separata o contestuale istanza di atto abilitativo per la trasformazione della superficie o del volume ai fini residenziali.*
3. *In relazione agli interventi disciplinati dai commi 1 e 2, i comuni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia*

urbanistico-edilizia”, possono deliberare la riduzione del contributo di costruzione fino al 50 per cento.”.

Art. 11
(Realizzazione di ascensori esterni)

1. All’articolo 103 della l.r. 12/2005 é apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 1 *bis* è inserito il seguente:
“1 ter. Ferme restando le distanze minime di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, fuori dai centri storici la distanza minima tra pareti finestrate, di cui al comma 1 bis, è derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano.”.

PARTE II
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA

Art. 12
(Valutazione ambientale dei piani)

1. All’articolo 4 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole “anche in riferimento ai commi”, sono inserite le seguenti:
“2 bis, ”;
- b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. I procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del documento di piano già avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia” sono conclusi secondo le procedure ad essa previgenti. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2 ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.
2 quater. Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma.”;
- c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“4 bis. I soggetti interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale di cui all’articolo 6 della legge

regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) possono richiedere alla Regione l'attivazione di una fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, sulla base di un documento preliminare contenente:

- a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

4 ter. I soggetti privati interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale, di cui all'articolo 6 della l.r. 2/2003, entro quindici giorni dalla deliberazione regionale di promozione o adesione, versano a favore della Regione una somma a titolo di oneri istruttori per lo svolgimento dell'attività finalizzata all'emanazione del parere motivato. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.”.

Art. 13

(Pubblicazione degli strumenti urbanistici)

1. All'articolo 13 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: “*Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale*”;
 - b) al secondo periodo del comma 4, dopo le parole “Del deposito degli atti”, sono inserite le seguenti: “*e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale*”;
 - c) il comma 10 è sostituito dal seguente: “*10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale.*”.
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole “unitamente a tutti gli elaborati;”, sono inserite le seguenti: “*gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale*”;
 - b) dopo le parole “del deposito”, sono inserite le seguenti: “*e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale*”.

Art. 14

(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire si applica la disciplina di cui all'articolo 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A).
2. L'articolo 38 della l.r. 12/2005 é sostituito dal seguente:

“Art. 38
(Oneri di urbanizzazione afferenti il permesso di costruire)

1. *L'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista. Nel caso di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, l'ammontare degli oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero la denuncia di inizio attività siano presentate entro e non*

oltre trentasei mesi dalla data della approvazione medesima.

2. *Fatta salva la facoltà di rateizzazione, la corresponsione al comune della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se dovuti, dev'essere fatta all'atto del rilascio del permesso di costruire, ovvero allo scadere del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 20, comma 6, primo periodo, del d.P.R. 380/2001 nei casi di cui al comma 8 del medesimo articolo 20."*
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 103 della l.r. 12/2005 sono soppressi i seguenti numeri: "20" e "21".

Art. 15

(Approvazione dei piani attuativi conformi)

1. Ai fini dell'adozione e dell'approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale è competente l'organo comunale individuato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 1, 4 e 4 *bis*, nonché dall'articolo 25, comma 8 *bis*, della l.r. 12/2005.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 97 della l.r. 12/2005. Sportello unico per le attività produttive)

1. All'articolo 97 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: "dall'articolo 5 del d.P.R. 447/1998" sono sostituite dalle parole "*dall'articolo 8 del d.P.R. 160/2010*";
 - b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Alla conferenza di servizi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1 (Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge di semplificazione 2004)."

Art. 17

(Abrogazione della l.r. 26/1995)

1. La l.r. 26/1995 è abrogata a far tempo dal 1° gennaio 2013, fatta salva la sua applicazione:
 - a) ai rapporti in essere a tale data;
 - b) agli interventi attivabili ai sensi ed entro il termine di cui all'articolo 5.
2. Sono parimenti abrogate le seguenti disposizioni di legge:
 - a) articolo 12, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 39 (Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti);
 - b) articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 *ter* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 24 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2008).
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni di legge abrogate ai sensi dei commi 1 e 2; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.

Art. 18
(Norma finanziaria)

...

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.